



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 17/06/2021

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 1.409,98, o di quella superiore che risulterà dovuta, per spese di istruttoria, commissioni di intermediazione e oneri fiscali non maturati, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 19/06/2018 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 10/11/2020, oltre interessi legali e spese di procedura per € 21,50.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle Istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali; come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi up front e recurring, "in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento", sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente recurring; la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati; la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione; la non rimborsabilità degli oneri erariali, remunerativi dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del DPR n. 601/73 e delle spese postali e di notifica dei contratti



presso l'ATC o l'Ente pensionistico, poiché il relativo costo è stato versato a terzi e fa riserva di fornire la prova "degli importi riconosciuti ai soggetti notificatori"; la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione secondo il criterio pro rata temporis, trattandosi di costi up front e quindi ristorabili col diverso criterio di calcolo proporzionale agli interessi; nella denegata ipotesi in cui il Collegio non intenda seguire tale orientamento, la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio, prodromica alla stipula del contratto; la natura up front delle spese istruttorie, essendo relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento, precisando che ciò è confermato nel modulo IEBCC (allegato al contratto), nel quale è previsto che "nei casi di estinzione del contratto conseguente a rinnovo, non saranno rimborsabili, perché maturati interamente all'atto della sottoscrizione del contratto, i costi indicati nella sezione "3.1 Costi connessi" relativi alle voci SIP (spese istruttoria pratica)"; come l'operato della banca sia del tutto legittimo in quanto conforme agli "Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio" del 30 marzo 2018 che la Banca d'Italia ha fornito agli intermediari.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi"*



corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta “*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB*”, che viene ritenuta dal Collegio “*priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra la natura *up front* delle “spese di istruttoria”, come anche vanno considerati *up front* i “costi di intermediazione”.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la natura *up front* delle riportate voci di costo, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶		84
rate scadute ▶		27
rate residue		57
TAN ▶		4,65%

		% restituzioni	
- in proporzione lineare			67,86%
- in proporzione alla quota interessi			47,87%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 460,00	€ 312,14	€ 220,19	○	○	€ 220,19
○	costi di intermediazione (up front)	€ 1.562,40	€ 1.060,20	€ 747,89	○	○	€ 747,89
○					○	○	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 968
interessi legali	si

Quanto alla richiesta di ristoro delle spese di procedura per € 21,50, il Collegio rammenta che le Disposizioni ABF prevedono unicamente il rimborso del contributo di € 20,00 in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso (Sez. V, par. 2), e tanto dunque sarà da riconoscere al ricorrente.

Non può invece essere accolta la richiesta, pure formulata con la domanda, di rimborso degli oneri erariali, tenuto conto del più recente orientamento condiviso dai Collegi secondo il quale le imposte/oneri erariali non sono rimborsabili, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (visto anche il disposto dell’art. 14 della Direttiva sul credito ai



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

consumatori), in quanto non diretto a remunerare l'intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest'ultimo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 968,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS